

-----Allegato "A" al numero 10729/5513 di repertorio

-----S T A T U T O-----

Art. 1. Denominazione

E' costituita una libera Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata:

-----"**MUS-E ITALIA - ONLUS**".-----

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in Genova, Via San Luca n. 2.

Art. 3. Scopo

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, rivolta soprattutto ai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie svantaggiati per ragioni socio-economiche-culturali al fine di favorire la loro integrazione nella realtà scolastica, svolgendo attività di carattere formativo culturale e di integrazione sociale legata alla promozione dell'espressione delle arti come prevenzione alla violenza e sviluppo della tolleranza e del senso di cittadinanza, secondo i programmi della Fondazione Internazionale Yehudi Menhuin alla quale è affiliata e a favore della quale può deliberare l'attribuzione di liberalità. A tale scopo promuove, diffonde e coordina su tutto il territorio nazionale la realizzazione del progetto MUS-E rivolto ai bambini svantaggiati delle scuole dell'infanzia e primarie individuate d'intesa con i soggetti pubblici locali preposti in funzione delle particolari condizioni socio economico culturali del bacino d'utenza, e ne verifica i risultati in stretta connessione con la Fondazione Yehudi Menhuin.

A tal fine l'Associazione potrà promuovere la costituzione di associazioni locali con il medesimo scopo.

Alle associazioni locali è garantita piena autonomia di gestione, di modifica dell'originario statuto, di nomina dell'organo direttivo e di scioglimento. E' altresì facoltà della Associazione diffidare le associazioni locali dall'uso del marchio e della denominazione MUS-E, in relazione allo scopo associativo.

L'Associazione potrà svolgere e promuovere attività, progetti e servizi anche in ambiti diversi dalla scuola e categorie diverse dai minori, purché siano rivolti a soggetti svantaggiati ed in linea con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di beneficenza in via diretta ed indiretta, nelle modalità e forme previste dalle leggi vigenti.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi-



lizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 4. Soci

L'Associazione è composta da soci Fondatori, Onorari, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorari le persone fisiche e gli enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, si sono particolarmente distinti in ambito pubblico e sociale e nella promozione dei valori dell'Associazione.

Sono soci Ordinari le persone fisiche e gli enti ammessi a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro tre mesi dalla data della richiesta.

Sono soci Sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribuiscono economicamente in maniera rilevante alla vita dell'Associazione, con il versamento di quote nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di recesso di cui ai commi successivi.

I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti di socio Fondatore e Ordinario e l'accesso dell'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, nell'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata dai Soci Fondatori e Ordinari entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

La quota di partecipazione all'Associazione non è trasmissibile e non è rivalutabile.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea e la qualifica di socio è intrasmissibile.

La qualità di socio si perde per recesso, morte o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante dichiarazione che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'avvenuto recesso deve essere annotato sul libro dei Soci a cura del Segretario Generale.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

I soci svolgono le prestazioni nei confronti dell'Associazione

prevalentemente a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Art. 5 Esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo, in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, può deliberarne l'esclusione.

L'esclusione per morosità si applica nei confronti del socio che non ha pagato la quota associativa annua entro il termine stabilito dal Consiglio stesso e che, sollecitato per iscritto a provvedervi, non effettui il versamento entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito.

L'esclusione del socio va deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere annotata sul libro dei soci a cura del Segretario Generale.

Art. 6. Patrimonio

L'Associazione trae i mezzi per conseguire le proprie finalità:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che a qualsiasi titolo le pervengano;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività da essa organizzate;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Art. 7. Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Coordinatore Nazionale;
- h) il Collegio dei Revisori dei conti;

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire al Segretario Generale e al Coordinatore Nazionale una indennità annuale nei limiti previsti dall'articolo 10 - comma 6 - del Decreto Legislativo n. 460/1997.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il loro incarico.

Art. 8. Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento delle quote associative e di quant'altro dovuto come stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di ottobre; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, nonché quando ne è fatta richiesta motivata ai membri del Consiglio Direttivo, da almeno un decimo

degli associati. In quest'ultimo caso, se i membri del Consiglio Direttivo non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Collegio dei Revisori.-----

L'Assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.-----

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Presidente mediante mezzi a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario (lettera, telegramma, telefax e posta elettronica) inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.-----

Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. -----

Può esservi indicato il giorno della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.-----

In mancanza di convocazione, l'Assemblea si intende comunque valida qualora sia presente la totalità dei soci fondatori ed ordinari, nonché la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.----

Sono di competenza dell'Assemblea:-----

a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e da svolgere dall'Associazione;-----

b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo e le relative relazioni del Consiglio Direttivo; nonché la destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto;-----

c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;-----

d) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;-----

e) la nomina del Presidente Onorario;-----

f) qualsiasi deliberazione attinente l'Associazione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;-----

g) l'approvazione, se del caso, di un regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione;-----

h) l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio;-----

i) la nomina, se del caso, di un Comitato d'Onore, composto da tre a cinque membri, che non facciano parte del Consiglio Direttivo, determinandone le funzioni. -----

Art. 9. Voto-----

Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea.-----

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta.-----

Nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe.---

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del

numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti in proprio o per delega.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, salvo le modificazioni dello statuto per le quali occorre il voto favorevole di almeno il 50% dei soci.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

L'Assemblea può tenersi per audioconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario della riunione.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario designato e viene trascritto su apposito libro a cura del Segretario Generale.-----

Art. 10. Consiglio Direttivo-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, di cui fa parte di diritto il Presidente Onorario, ed è composto da un numero di membri variabile da cinque a venti e dura in carica tre esercizi.-----

Un membro del Consiglio Direttivo è nominato su designazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Internazionale Yehudi Menhuin.-----

I consiglieri sono rieleggibili.-----

In caso di cessazione di uno o più consiglieri nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio Direttivo di cooptare, fino ad un massimo di un terzo dei membri, uno o più sostituti che rimaranno in carica fino alla prima assemblea successiva.-

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo è convocata d'urgenza dai Consiglieri rimasti in carica.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, un giorno prima, mediante mezzi a prova certa dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario (lettera, telefax, telegramma e posta elettronica).-----

Il Consiglio Direttivo è inoltre convocato senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da



persona designata dagli intervenuti.-----
Il Consiglio può tenersi per audioconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione.-----
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.-----
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente nonché il Segretario Generale, il Tesoriere e il Coordinatore Nazionale. ----
Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione delle attribuzioni che sono riservate all'Assemblea, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale e la facoltà di utilizzare i mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.-----
Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base del progetto predisposto dal Tesoriere e le relative relazioni a corredo, nonché predisporre i programmi da presentare annualmente all'Assemblea.---
Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare della quota associativa annuale per ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.-----
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri o al Segretario Generale.-----
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire comitati che lo assistano nella elaborazione degli interventi di natura artistica, pedagogica, didattica, psicologica e sociale del progetto MUS-E Italia e degli altri eventuali progetti posti in essere dall'Associazione.-----
Delle riunioni viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, trascritto su apposito libro tenuto a cura del Segretario Generale.-----
Art. 11. Presidente-----
Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il consiglio stesso gli delega in via generale o di volta in volta; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte, dal consigliere più anziano di età. -----
Rappresenta l'immagine dell'Associazione e ne cura (direttamente o attraverso delega) i rapporti istituzionali, politici

ed economici in ambito nazionale ed internazionale. -----
Cura le relazioni con la Fondazione Internazionale Yehudi Menuhin e con le altre organizzazioni Mus-e nel mondo. -----
Promuove lo sviluppo dell'Associazione (organizzazione generale, apertura nuove sedi, alleanze, fund raising...) e, attraverso le funzioni competenti, ne controlla l'attuazione e i risultati.-----

Al Presidente rispondono, in linea diretta: Tesoriere, Segretario Generale e Coordinatore Nazionale.-----

Art. 12. Tesoriere-----

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente per il Consiglio le proposte del bilancio preventivo e consuntivo e redige la relazione sulla gestione economica dell'Associazione. Provvede al controllo e alla congruità del conto economico con le disponibilità finanziarie. -----

Art. 13. Segretario Generale-----

Assiste il Presidente nelle attività di sviluppo, di relazione, di fund raising e di organizzazione della struttura operativa. -----

Assicura il necessario supporto iniziale alle nuove Associazioni locali. D'intesa e in collaborazione con il Tesoriere svolge attività di consulenza per gli aspetti normativi, giuridici, amministrativi, fiscali a sostegno delle attività istituzionali delle Associazioni locali. E' responsabile della contrattualistica e dei rapporti legali. Del budget e della redicontazione amministrativa.-----

Definisce le linee di comunicazione istituzionale dell'Associazione e ne realizza le attività ed i supporti. Coordina la comunicazione dei progetti verificandone la coerenza con l'identità istituzionale. -----

Art. 14. Coordinatore Nazionale-----

E' il coordinatore generale del Progetto Mus-e in Italia. ---
Ne stabilisce - in coerenza con i principi e le linee guida stabiliti dalla Fondazione Yehudi Menuhin - le linee didattiche e artistiche da condividere con le Associazioni locali.---

Assicura il costante flusso di comunicazione tra Mus-e Italia e le Associazioni locali (e delle relazioni delle Associazioni locali fra loro) di cui coordina l'attività didattico-artistica, nel rispetto delle autonomie locali.-----

Fornisce consulenza e supervisione artistica ai progetti delle Associazioni locali.-----

Individua le risorse professionali per le nuove iniziative locali e le assiste nella fase di progettazione ed avvio del progetto, cura i rapporti con le amministrazioni scolastiche, lo sviluppo degli strumenti pedagogici e la valutazione del progetto.-----

Art. 15. Collegio dei Revisori dei conti-----

Fermo restando la previsione normativa della obbligatorietà della certificazione del bilancio da parte di uno o più revisori contabili (art. 25, comma 5 D. Lgs. 460/97), l'Assem-

blea, con la designazione del Presidente, può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti - anche tra i non soci -. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre esercizi e i revisori sono rieleggibili.-----

Qualora nominato, il Collegio dei Revisori deve essere convocato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.--

I membri del Collegio dei Revisori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il loro incarico.-----

Art. 16. Esercizio-----

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 luglio di ogni anno.-----

Art. 17. Bilancio di esercizio-----

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Tesoriere compila annualmente per il Consiglio Direttivo il Bilancio dell'esercizio precedente nel quale deve essere correttamente rappresentata la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Il Bilancio è accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione. -----

Il Bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.-----

Art. 18. Bilancio di previsione-----

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, il Tesoriere compila annualmente per il Consiglio Direttivo il Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. -----

Art. 19. Utili e avanzi di gestione-----

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.--

Art. 20. Regolamento interno-----

L'Assemblea può approvare un regolamento interno, su proposta del Consiglio Direttivo.-----

Art. 21. Durata e scioglimento-----

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.-----

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei

liquidatori a favore di altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----
IN ORIGINALE FIRMATO: RICCARDO GARRONE-----

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)-----

Copia in TREDIQUARTE facciate conforme all'originale,
e suo allegato nei miei rogiti.

Genova, 17 NOV. 2009

Paolo Torrente Notaio



REGISTRATO	AGE... 17.11.2009 ENTRATE
Ufficio	Ufficio GENOVA 2
Il	17.11.2009
N°	14044
SERIE	12
EURO	168,00